



COMUNICATO UFFICIALE N. 301 **Stagione Sportiva 2020/2021**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal N. 356/AA al N. 359/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 MAGGIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 356/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 421 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Paolino BRINDICI, Alessandro LARICCHIA e della società S.S. MONOPOLI 1966 S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

PAOLINO BRINDICI, Responsabile Sanitario tesserato all'epoca dei fatti per la società S.S. Monopoli 1966 S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri" del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", nonché di quanto previsto dalle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" del 28/09/2020 e dell'Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra ai controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 04/09/20 a distanza di 11 giorni dal precedente del 24/08/20, al test eseguito in data 09/09/20 a distanza di 5 giorni dal precedente del 04/09/20, al test eseguito in data 17/09/20 a distanza di 8 giorni dal precedente del 09/09/20, al test eseguito in data 22/09/20 a distanza di 5 giorni dal precedente del 17/09/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 07/09/20 a distanza di 17 giorni dal precedente del 21/08/20, al test eseguito in data 15/10/20 a distanza di 16 giorni dal precedente del 30/09/20, al test eseguito in data 30/10/20 a distanza di 15 giorni dal precedente del 15/10/20, al test eseguito in data 16/11/20 a distanza di 17 giorni dal precedente del 30/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all'accertata positività dei calciatori Fusco Francesco, Giosa Antonio e Menegatti Pietro al tampone eseguito il giorno 06/11/20; per non aver eseguito il test sierologico all'accertata positività dei calciatori Guiebre Abdoul Razack, Santoro Domenico, Starita Ernesto, Tazzer Massimo al tampone eseguito il giorno 08/11/20, ma refertato il giorno 9/11/20, nonché dei calciatori Nardecchia Massimiliano, Sales Simone al tampone eseguito il giorno 09/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone alla scadenza delle 48h "in bolla" previsto da protocollo, con riferimento al test eseguito il 18/10/20 a distanza di 3 giorni dal precedente del 15/10/20;

ALESSANDRO LARICCHIA, Amministratore Unico e Legale Rappresentante tesserato all'epoca dei fatti per la società S.S. Monopoli 1966 s.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 1,

delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri” del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” del 28/09/2020 e di quanto previsto dall’Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 04/09/20 a distanza di 11 giorni dal precedente del 24/08/20, al test eseguito in data 09/09/20 a distanza di 5 giorni dal precedente del 04/09/20, al test eseguito in data 17/09/20 a distanza di 8 giorni dal precedente del 09/09/20, al test eseguito in data 22/09/20 a distanza di 5 giorni dal precedente del 17/09/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 07/09/20 a distanza di 17 giorni dal precedente del 21/08/20, al test eseguito in data 15/10/20 a distanza di 16 giorni dal precedente del 30/09/20, al test eseguito in data 30/10/20 a distanza di 15 giorni dal precedente del 15/10/20, al test eseguito in data 16/11/20 a distanza di 17 giorni dal precedente del 30/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all’accertata positività dei calciatori Fusco Francesco, Giosa Antonio e Menegatti Pietro al tampone eseguito il giorno 06/11/20; per non aver eseguito il test sierologico all’accertata positività dei calciatori Guiebre Abdoul Razack, Santoro Domenico, Starita Ernesto, Tazzer Massimo al tampone eseguito il giorno 08/11/20, ma refertato il giorno 9/11/20, nonché dei calciatori Nardecchia Massimiliano, Sales Simone al tampone eseguito il giorno 09/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone alla scadenza delle 48h “in bolla” previsto da protocollo, con riferimento al test eseguito il 18/10/20 a distanza di 3 giorni dal precedente del 15/10/20;

S.S. MONOPOLI 1966 S.r.l., per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché, per responsabilità propria in ordine alla violazione degli obblighi previsti dal C.U. 78/A del 1/09/2020;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Paolino BRINDICI, e dal Sig. Alessandro LARICCHIA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.S. MONOPOLI 1966 S.r.l.;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 1.710,00 (millesettecentodieci) di ammenda per il Sig. Paolino BRINDICI, di € 1.710,00

(millesettecentodieci) di ammenda per il Sig. Alessandro LARICCHIA, e di € 2.275,00 (duemiladuecentosettantacinque) di ammenda per la società S.S. MONOPOLI 1966 S.r.l.;

– si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 MAGGIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 357/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 459 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Raffaella GIAGNORIO e Walter MATTIOLI, e della società S.P.A.L. S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

RAFFAELLA GIAGNORIO, Responsabile Sanitario tesserata all'epoca dei fatti per la società S.P.A.L. S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", delle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" del 28/09/2020 e dell'Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra ai controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all'accertata positività in data 21/08/20 dei calciatori Viviani e Bonifazi e di un membro dello staff, in data 18/10/20 del calciatore Gomis, in data 20/10/20 dei calciatori Strefezza e Paloschi e di un membro dello staff; per aver sottoposto il Gruppo Squadra "in bolla" al test del tampone in data 28/08/20, a distanza di 3 giorni dal precedente eseguito il 25/08/20; per aver sottoposto il Gruppo Squadra "in bolla" al test del tampone in data 31/08/20, a distanza di 3 giorni dal precedente del 28/08/20; per aver sottoposto il Gruppo Squadra "in bolla" al test del tampone in data 4/09/20, a distanza di 4 giorni dal precedente del 31/08/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra "in bolla" al test sierologico alla scadenza dei 10 giorni previsti da protocollo in data 31/08/20; al test eseguito in data 29/10/20 a distanza di 1 giorno dalla decima giornata del 28/10/20;

WALTER MATTIOLI, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante tesserato all'epoca dei fatti per la società S.P.A.L. S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", delle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" del 28/09/2020 e dell'Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per

la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all’accertata positività in data 21/08/20 dei calciatori Viviani e Bonifazi e di un membro dello staff, in data 18/10/20 del calciatore Gomis, in data 20/10/20 dei calciatori Strefezza e Paloschi e di un membro dello staff; per aver sottoposto il Gruppo Squadra “in bolla” al test del tampone in data 28/08/20, a distanza di 3 giorni dal precedente eseguito il 25/08/20; per aver sottoposto il Gruppo Squadra “in bolla” al test del tampone in data 31/08/20, a distanza di 3 giorni dal precedente del 28/08/20; per aver sottoposto il Gruppo Squadra “in bolla” al test del tampone in data 4/09/20, a distanza di 4 giorni dal precedente del 31/08/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra “in bolla” al test sierologico alla scadenza dei 10 giorni previsti da protocollo in data 31/08/20; al test eseguito in data 29/10/20 a distanza di 1 giorno dalla decima giornata del 28/10/20;

S.P.A.L S.r.l., per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché, per responsabilità propria in relazione agli obblighi previsti dal C.U. n 78/A del 1/09/2020;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Raffaella GIAGNORIO, e dal Sig. Walter MATTIOLI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.P.A.L. S.r.l.;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 1.445,00 (millequattrocentoquarantacinque) di ammenda per la Sig.ra Raffaella GIAGNORIO, di € 1.445,00 (millequattrocentoquarantacinque) di ammenda per il Sig. Walter MATTIOLI, e di € 1.925,00 (millenovecentoventicinque) per la società S.P.A.L. S.r.l.;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 MAGGIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 358/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 615 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Giovanni LOPEZ, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIOVANNI LOPEZ, allenatore della Lucchese, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nel corso della gara *GIANA ERMINIO - LUCCHESE* del 17 marzo 2021, pronunciato, in due occasioni, espressioni blasfeme;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giovanni LOPEZ;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 750,00 (settecentocinquanta) di ammenda per il Sig. Giovanni LOPEZ;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 MAGGIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 359/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 610 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Theo Bernard Francois HERNANDEZ, e della società A.C. MILAN S.P.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

THEO BERNARD FRANCOIS HERNANDEZ, in violazione dell'art. 4, comma 1, in relazione all'art. 23, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver pubblicato, per pochi minuti e poi cancellato, in data 14 marzo 2021, sul proprio account ufficiale Instagram, quattro emoticon con la "Faccia con la bocca aperta che vomita" ed un "Uomo che si tocca il viso", e per aver, in tal modo, manifestato in pubblico un giudizio e/o un rilievo lesivo della reputazione, della figura e dell'autorità dell'arbitro sig. Fabrizio Pasqua e del suo operato in relazione alla gara *Milan - Napoli* del 14 marzo 2021;

A.C. MILAN S.P.A., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per l'operato del suo tesserato Theo Bernard Francois HERNANDEZ;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Theo Bernard Francois HERNANDEZ, e dal Sig. Ivan Gazidis, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.C. MILAN S.P.A.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 3.000,00 (tremila) di ammenda per il Sig. Theo Bernard Francois HERNANDEZ, e di € 2.000,00 (duemila) di ammenda per la società A.C. MILAN S.P.A.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 MAGGIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina